

AmAt



Ordine del Giorno del 28/4/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9

Deliberazione n°	<u>38</u>	del	<u>28/4/2008</u>
------------------	-----------	-----	------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: APPROVAZIONE.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art.1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza installato nelle aree della sede dell'AMAT S.p.A. in via Cesare Battisti, n.657.
2. Gli obiettivi che l'AMAT S.p.A. intende perseguire con l'adozione di impianti di videosorveglianza sono quelli della sicurezza e della tutela del patrimonio, garantendo in particolare la prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio aziendale.
3. La raccolta e l'uso delle immagini è realizzata nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Sono garantiti altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. L'attivazione e l'utilizzazione dell'impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, nel seguito: "Codice") e nel pieno rispetto delle indicazioni scaturite dal Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004.
5. L'AMAT garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza a distanza dei propri dipendenti, sia con riguardo alle funzioni ed attività da essi esercitate all'interno della sede, sia con riferimento alle rispettive abitudini personali. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Art. 2 Caratteristiche tecniche degli impianti

1. L'AMAT S.p.A. adotta un sistema che si avvale di telecamere, dislocate come risulta nel grafico allegato, per riprese in bianco/nero o a colori collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini. L'impianto prevede:
 - telecamere per riprese a circuito chiuso con registrazione in locale su hard disk;
 - telecamere collegate via cavo ad una unità di controllo, a sua volta collegata alla LAN Aziendale, attraverso la quale le immagini riprese dalle telecamere possono essere visionate dai responsabili del trattamento. L'elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati.
2. L'apparecchiatura di controllo in video è ubicata presso il gabbiotto Portineria.
3. L'accesso al gabbiotto Portineria è consentito soltanto al titolare ed al responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati e preposti di cui al successivo art.3.

Art. 3 Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività della videosorveglianza, ai sensi per gli effetti dell'art.4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Direttore Generale.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

2. Il titolare del trattamento dati, in esecuzione dell'art. 29 del Codice, nomina il Responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza.

3. Il Responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati:

a) vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'AMAT S.p.A. ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

b) vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;

c) ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte degli interessati e/o delle autorità competenti.

d) designa e nomina per iscritto gli incaricati ed i preposti, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti al servizio di portineria. I preposti andranno nominati tra i funzionari che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia per il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati e i preposti saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 4 **Accesso ai sistemi**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Titolare del trattamento dei dati, al Responsabile della gestione, agli incaricati ed ai preposti di cui al precedente art.3. Ciascuno di essi è dotato di identificativo e password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password, con le procedure previste.

2. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

3. Qualora il sistema di controllo degli impianti sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso ai sistemi, sarà adottato un "registro degli accessi". Sul registro composto da pagine numerate e firmate dal responsabile, saranno annotate, a cura degli incaricati e preposti, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quanto altro sia ritenuto opportuno annotare.

Art. 5 **Misure di sicurezza**

1. Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto degli artt. 33 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali, nelle parti in cui sono applicabili al servizio di videosorveglianza.

Art. 6 **Fatti illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia**

1. Qualora fossero rilevate immagini di fatti connessi ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di altri organi di Polizia.

Art. 7

Conservazione e custodia delle immagini

Il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti per la videosorveglianza, è soggetto alle seguenti cautele:

- a) Il trattamento dei dati deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità di cui al precedente art. 1 e l'utilizzazione avverrà esclusivamente per operazioni non incompatibili con tali scopi.
- b) Le immagini saranno conservate per un periodo non superiore alle **settandadue** ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
- c) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.
- d) La cancellazione delle immagini registrate, ad esclusione di quelle di cui ai punti precedenti, avviene automaticamente ed in modo definitivo. Al termine del periodo stabilito, il sistema di video-registrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8

Informativa

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice l'AMAT S.p.A. procede all'installazione di appositi avvisi nell'area sorvegliata.

Art. 9

Diritti di accesso ai dati

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto di:
 - conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati (art. 7, comma 4 del Codice);
 - ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata telex al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolger al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.10

Disposizioni attuative – Notificazione

1. Il presente regolamento integra il Documento Programmatico della Sicurezza e si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Azienda, ai sensi del Capo II Codice..
2. L'AMAT S.p.A., qualora necessario, provvederà all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 11

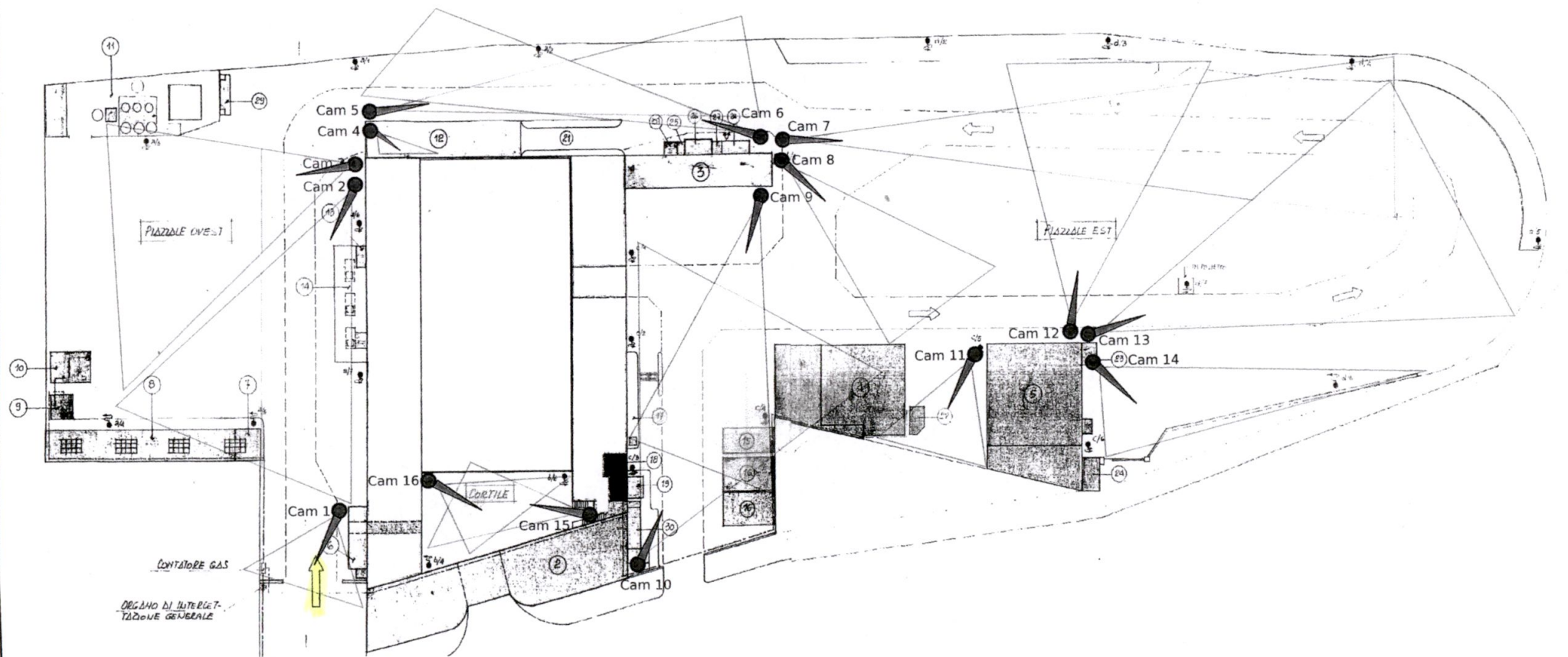
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali e al Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004.

Art. 12

Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet aziendale, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e alle eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali.

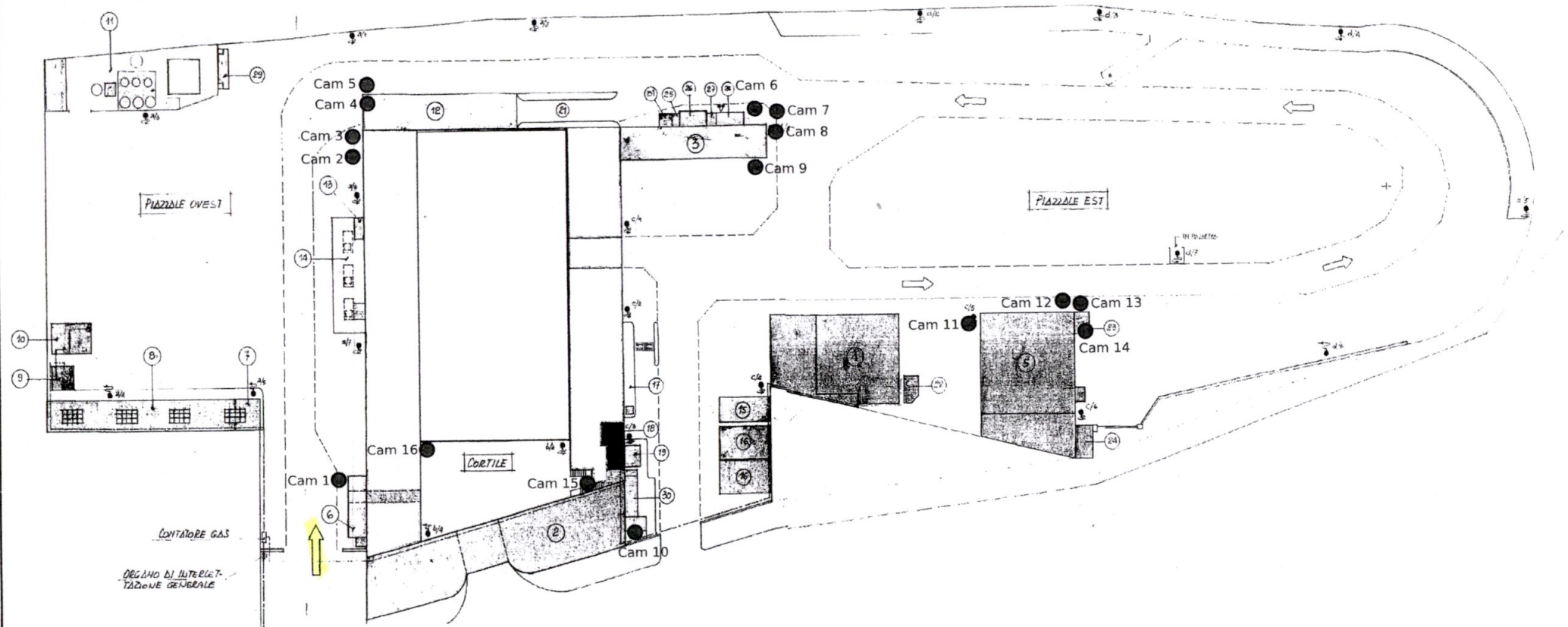


Impianto Videosorveglianza "AMAT S.p.a."

Planimetria Copertura Telecamere

Rev. 1.0
22/06/07

TAVOLA B



Impianto Videosorveglianza "AMAT S.p.a."

Planimetria Posizionamento Telecamere

Rev. 1.0
22/06/07

TAVOLA A

De